

ORDINANZA

Art. 183, comma VII, c.p.c.

oooooooooooooooo

Quando alla integrazione relativa all'accertamento di "eventuali ulteriori vizi e difetti nelle more emersi", trattasi di richiesta sottesa ad una CTU esplorativa e non percipiente: il presunto "nuovo" vizio/difetto, pur potendo essere identificato in modo preciso, viene consegnato al giudice in modo del tutto generico tale per cui dovrebbe essere il consulente a ricercare e individuare un certo vizio (*un vizio nell'interesse della parte*) in violazione della regola per cui il CTU ha il compito di individuare e accertare la sussistenza di un determinato vizio (*quel vizio dedotto dalla parte*).

Quando alla integrazione relativa ai danni per l'impossibilità di locare gli immobili, trattasi di richiesta che chiaramente viola l'art. 2697 c.c. dovendo essere il danneggiato e non l'ausiliario del giudice a fornire la prova dell'anno del pregiudizio.

Quando alla CTU finalizzata ad accertare i "lavori in eccesso rispetto a quanto pattuito", anche in questo caso genericità della richiesta e onere della prova segnano la falce della richiesta da doversi respingere.

Quando alla integrazione di CTU finalizzata al ridimensionamento delle opere e dei costi accertati dall'ATP, essa si pone in contrasto con le valutazioni prudenziali di questo giudice che, allo stato, reputa l'accertamento peritale sufficientemente completo per la decisione.

Quando ad una CTU, di fatto, nuova intesa a superare, si scrive, "le impressioni del Geom.", questo giudice non trae dall'accertamento impressioni dell'ausiliario ma dati tecnici e rilievi squisitamente oggettivi, tale per cui la richiesta, intesa ad ottenere un nuovo esame peritale, va rigettata.

Nella pregressa ordinanza, per mero errore materiale, il nome del CTU nell'accertamento tecnico preventivo, è stato indicato come "ing. ..." essendo invece l'ausiliario il geom. Aceti. In questa sede l'errore viene emendato.

La causa è matura per la decisione e va dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

visti gli artt. 183, comma VII, 698 c.p.c.

CONFERMA l'acquisizione al fascicolo d'ufficio dell'ATP, precisando, correggendo l'errore materiale dell'ordinanza del 12 dicembre 2009, che si tratta dell'accertamento tecnico preventivo (proc. R.G. 1024/2006) redatto dal geom. .. e depositato in data 16 marzo 2007, con ogni allegato e documento annesso.

FISSA udienza in data **30 settembre 2011 ore 10.20** per la precisazione delle conclusioni.

Varese li 14 gennaio 2011

**IL GIUDICE
DOTT. GIUSEPPE BUFFONE**